

Per gli elenchi un ritorno temporaneo

di Raffaele Rizzardi

L'attenzione prestata alla novità del ritorno all'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori ha fatto trascurare l'attacco del comma 8 dell'articolo 37 della manovra Prodi, secondo cui questo adempimento viene prescritto «in attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica». Se, come ovvio, le parole hanno un senso, la norma completa va così interpretata:

- dal 2006 ripristiniamo gli elenchi, solo con i clienti titolari di partita Iva e con i fornitori;
- dal 2007 gli elenchi clienti comprenderanno anche i privati, cui deve essere chiesto il codice fiscale;
- in data da definire vi sarà la semplificazione di eliminare gli elenchi, in concomitanza con la normativa sulla fatturazione informatica.

Dobbiamo quindi chiederci qual è l'obiettivo ultimo dei controlli previsti dall'Amministrazione finanziaria, per evitare che gli emittenti delle fatture non eseguano il pagamento dell'imposta dovuta e che i loro destinatari portino in detrazione importi non corretti. Ad esempio, registrando la stessa fattura più di una volta o fatture per operazioni inesistenti, che spesso non sono contabilizzate a debito dagli emittenti.

Semplificazione per semplificazione, la fatturazione informatica potrebbe consentire anche di eliminare la comunicazione delle dichiarazioni di intento ricevute dagli esportatori abituali, tanto più che la quasi totalità di questi documenti viene emessa a scadenza 31 dicembre, senza alcuna indicazione di importo, e pertanto con un significato diagnostico estremamente limitato.

La fatturazione informatica, per raggiungere le finalità di controllo provvisoriamente perseguite con gli elenchi clienti e fornitori e con la comunicazione delle dichiarazioni di intento, dovrà essere canalizzata attraverso le Entrate. In altri termini oggi la fattura è un documento, cartaceo od elettronico, che va direttamente dal fornitore al cliente. A scopo di con-

trollo il flusso dovrà invece prevedere questa procedura:

- il fornitore trasmette telematicamente il documento all'agenzia delle Entrate, che esegue una serie di riscontri automatici sull'esistenza e sulla "buona condotta" dell'emittente, nei cui confronti viene eseguita la contabilizzazione a debito;
- l'Agenzia esegue un controllo sulla "buona condotta" del destinatario. In caso di riscontro positivo, gli trasmette la fattura in via telematica, rilevando la detrazione spettante, tenendo conto della tipologia della cessione o prestazione e del pro-rata del cliente.

Quest'ultimo tipo di rilevazioni è già allo studio da parte della Commissione Ue, nell'ambito del progetto di su-

IL FUTURO

Possibile ipotizzare un flusso informatico di carattere «virtuoso» fra fornitore, Entrate e destinatario

peramento dell'ottava direttiva, relativa al rimborso dell'imposta detraibile pagata in altro Paese comunitario, con una procedura che attualmente richiede la presentazione di singole domande di rimborso a ciascuno Stato estero. Per far valere il diritto alla detrazione con lo Stato della propria sede, si stanno studiando procedure informatiche e causali dell'operazione, che consentano di valutare l'esistenza e la misura del diritto alla detrazione.

Per raggiungere questi obiettivi occorre peraltro una standardizzazione dei sistemi di fatturazione (si pensi alle tipologie di sconto in denaro o in natura), con tutte le possibili semplificazioni. Un elemento da disciplinare in via informatica dovrà, ad esempio, riguardare la norma del Dl 223/06, che obbliga a indicare nella fattura del professionista le spese pagate dal committente e che, ovviamente, non fanno parte del totale da pagare.